DECRETO N. 49 DEL 1-8 LUG. 2017

Città dell'Aquila
Prot n° 0049514 del 08/07/2013

USCITA



# IL SINDACO DELL'AQUILA

OGGETTO: Designazione componenti CdA SED SpA.

PREMESSO CHE a norma di quanto stabilito dall'art. 42, comma 2, lett. m), del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio comunale provvede alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché per la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

ATTESO CHE in base alla previsioni di cui all'art. 2449 del codice civile, se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può conferire agli stessi la facoltà di nominare alcuni amministratori e sindaci;

ATTESO AL RIGUARDO CHE ai sensi di quanto all'uopo sancito dall'art. 50, comma 8, del menzionato D.Lgs. 267/2000, nonché dall'art. 34, comma 2, lettera 1), del vigente Statuto dell'Ente Locale il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;

RAVVISATO CHE con deliberazione di Consiglio comunale n. 130 del 29 novembre 2012, l'Assise Civica ha provveduto ad approvare l'Atto di indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società, ne testo in vigore;

RICHIAMATO il del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012 che, allo scopo di contenere i costi della politica e della Pubblica Amministrazione in generale al comma 1 dispone che "Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato.. omissis.."

RICHIAMATO INOLTRE il successivo comma 4, in base al quale "I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del







## IL SINDACO DELL'AQUILA

trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

RICHIAMATO DA ULTIMO il comma 5, secondo cui "Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

DATO ATTO CHE in ragione della normativa sopra richiamata, vengono rideterminati i sistemi di governance delle società partecipate, potendo prevedere sia una gestione monocratica a mezzo di Amministratore Unico, che collegiale con dipendenti dell'Ente oltre ad un Amministratore Delegato;

CHE con delibera di Giunta comunale n. 318 del 24 agosto 2012, si è provveduto a recepire la sopra richiamata normativa, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, del menzionato D.L. n. 95/2012, recante la nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica, nonché la composizione dei relativi Organi di amministrazione, in base a cui si è provveduto ad istituire i due distinti albi di seguito riportati, dai quali attingere per le future nomine:

- 1. L'ALBO COMUNALE PER AMMINISTRATORE DELEGATO
- 2. L'ALBO COMUNALE PER AMMINISTRATORE UNICO

CONSTATATO CHE per quanto riguarda il SED SpA, il Consiglio di Amministrazione è venuto a scadere con l'approvazione del Bilancio per l'Esercizio 2012;







### IL SINDACO DELL'AQUILA

RILEVATO CHE necessita pertanto procedere alla nomina dell'organismo di amministrazione, e ciò onde continuare a garantire senza soluzione di continuità il governo della Società in questione;

DATO ATTO CHE nello spirito della spending review è intenzione dell'Amministrazione procedere alla nomina dell'Amministratore Unico per il quale bisogna momentaneamente soprassedere in attesa dell'adeguamento dello statuto della società in parola;

CHE nelle more di quanto sopra evidenziato, in armonia con lo statuto della società e con il vigente quadro normativo, l'amministrazione della società *de qua* può essere demandata ad un organismo collegiale, prevedendo un Presidente e due Consiglieri, da scegliere tra i dipendenti dell'Ente Locale;

PRESO ATTO IN MERITO e con riferimento alla individuazione del solo Presidente dei curricula pervenuti a seguito del bando pubblicato dall'Amministrazione Comunale in data 2 gennaio 2013;

VERIFICATO A TAL UOPO CHE il Dr. Carlo Sandolo risulta in possesso dei necessari requisiti di competenza, nonché dell'esperienza e dei titoli utili ai fini dell'espletamento dell'incarico de quo;

DATO ATTO IN MERITO CHE lo stesso Dr. Sandolo, in qualità di Presidente uscente della Società in questione, ha operato nel precedente incarico con ottimi risultati di gestione, assicurando la stabilità di bilancio della società con proposte innovative di ristrutturazione aziendale e di diversificazione delle attività;

PRECISATO che la figura di Presidente dell'organismo di amministrazione non collide con le nuove disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al citato decreto lgs.39 del 08.04.2013, giusto parere della CIVIT n. 48/2013;

RICHIAMATO da ultimo le autocertificazione rese dai nominandi in materia di conferibilità e incompatibilità di incarichi;

#### VISTI


- II D.L. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- Il D.Lgs. n. 267/2000, artt. 42, co.2 e 50, co. 8;
- L'art. 2449 e segg. cod.civ.;
- Lo Statuto Comunale, artt. 34 e 70;
- Lo statuto di SED S.p.a.
- La deliberazione consiliare n. 70/1993, n. 5/1998 e n. 59/2010;
- Le deliberazioni di Giunta Comunale n. 318/2012 e n. 515/2012;

### DECRETA

NOMINARE, siccome nomina, il Consiglio di Amministrazione della Società SED S.p.a. nelle persone di seguito riportate:

1. Dr. Carlo Sandolo Presidente C.d.A.







# IL SINDACO DELL'AQUILA

- 2. Dr. Claudio Cerasoli Consigliere di Amministrazione dipendente dell'Ente
- 3. Dr. Mariangela Gianvincenzo Consigliere di Amministrazione dipendente dell'Ente

  DA' ATTO
- CHE la nomina in parola, in attesa della deroga da parte dell'Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza di non luogo allo scioglimento e messa in liquidazione di SED S.p.a., ha validità fino al 31 dicemebre 2013, salvo proroga (anni tre) nei termini di statuto e a deroga concessa;
- CHE sarà cura del Consiglio nominato provvedere in primis all'adeguamento dello Statuto con le leggi sopravvenute in materia di società pubbliche, significando, sin da ora, che le scadenze anzidette potranno essere ulteriormente modificate, tenuto conto del nuovo quadro statutario e normativo nel tempo vigente;

### STABILISCE

 CHE, in attesa delle modifiche statutarie, resta confermato al Presidente il compenso in essere, rinviando per i componenti dipendenti ( ove il compenso non rientrasse nel principio dell'onnicomprensività ) alla delibera di Giunta comunale n. 515 del 7 dicembre 2012, alla quale si fa espresso rinvio.

L'Aquila, lì 02.07.2013

On. Dr. Massimo Cialente



